

STATUTO

Art. 1

(Denominazione)

1.1 È costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE C.R.A.L. DIPENDENTI ANAC", (d'ora in avanti denominata "Associazione").

1.2 L'Associazione è disciplinata dal D.Lgs. n. 117/2017, dal Codice civile e relative disposizioni di attuazione, nonché dal presente Statuto.

Art. 2

(Sede e durata)

2.1 L'Associazione ha sede nel Comune di Roma. Le variazioni di indirizzo all'interno di tale Comune non costituiscono modifica dello statuto.

2.2 L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3

(Scopo e attività)


3.1 L'Associazione è apartitica e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con il compito fondamentale di promuovere, gestire iniziative e svolgere la propria opera con il presupposto fondamentale della solidarietà e del pluralismo; è retta da principi di partecipazione ai bisogni dei soci particolarmente per quanto attiene ad attività culturali, turistiche, ricreative, motorie, formative, sportive, assistenziali. L'Associazione può partecipare, su delibera del Consiglio Direttivo, ad iniziative dell'associazionismo e promuoverle direttamente o con altri circoli, associazioni, enti turistici e con le associazioni cooperative.

Per la realizzazione degli scopi istituzionali, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 lett. i D. Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5 lett. k D. Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5 lett. t D. Lgs. 117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 5 lett. u D. Lgs. 117/2017).

Al fine di realizzare le proprie attività l'Associazione si propone di realizzare le seguenti azioni:

- operare in collegamento con tutte le strutture e le organizzazioni che permettano di realizzare gli scopi sopra citati;
- avvalersi delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti e solo in casi strettamente necessari dell'opera di persone non iscritte all'associazione;
- mettere a disposizione di tutti i soci gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse e organizzate secondo eventuali specifici regolamenti;



- articolarsi in eventuali commissioni specializzate e gruppi di interesse;
- svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi.

3.2 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, specificamente individuate dal Consiglio Direttivo. Tali attività diverse sono svolte in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi decreti attuativi.

3.3 Per finanziare le attività istituzionali l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore. Tale attività è svolta secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e relativi decreti attuativi.

3.4 Per lo svolgimento delle attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Ai volontari è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese analiticamente sostenute e documentate, entro i limiti e alle condizioni definite con delibera del Consiglio Direttivo.

3.5 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità; resta fermo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

3.6 I compiti e le attribuzioni degli ambiti di responsabilità sono approvati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, su proposta del Presidente.

Art. 4


(Associati)

4.1 L'Associazione deve essere composta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Sono associati i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'Atto costitutivo dell'Associazione e gli altri soggetti che siano successivamente ammessi a parteciparvi secondo lo Statuto, sul presupposto della condivisione delle finalità e dei principi statutari dell'Associazione.

4.2 Se il numero degli associati scende al di sotto del numero legale di cui al punto 4.1, questo deve essere reintegrato entro un anno in base all'art. 35 c. 1-*bis* del D. Lgs. 117/2017.

4.3 Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

4.4 Gli Associati hanno pari diritti e doveri. L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti. Le attività promosse ed organizzate dall'Associazione sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente.



Sono previste, nel rispetto di criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, le seguenti categorie di soci:

- Soci Effettivi: sono soci effettivi i Dipendenti, in servizio o in pensione, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- Soci Aggregati: sono soci aggregati coloro i quali non appartengono alle condizioni di cui al punto precedente;
- Soci Onorari: sono soci onorari coloro i quali vengono individuati dal Consiglio Direttivo per particolari impegni profusi a beneficio dell'Associazione.

4.5 L'Associato ha diritto di consultare ed estrarre copia dei libri dell'Associazione presso la sede, facendone richiesta al Consiglio Direttivo il quale consentirà l'accesso entro i successivi 30 giorni.

4.6 Gli associati sono tenuti all'osservanza dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi e della normativa applicabile, e all'adempimento degli obblighi ivi stabiliti, tra cui il versamento delle quote associative.

4.7 Ogni associato è infatti tenuto, per ciascun esercizio in cui risulta tale qualità, al versamento della quota associativa, stabilita con delibera del Consiglio Direttivo.

4.8 La qualità di associato è intrasmissibile e non può essere collegata in alcun modo alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 5

(Ammissione degli Associati)

5.1 Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, gli enti e le persone giuridiche che dichiarino di condividere e di accettare le finalità perseguite e le attività svolte dall'Associazione. L'ammissione in qualità di associato presuppone la presentazione di una domanda al Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, su modulo predisposto dal medesimo organo, contenente:

- i dati identificativi del soggetto;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l'Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

5.2 Il socio si impegna al pagamento della quota associativa e al rispetto delle norme del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il pagamento della quota associativa annuale, quando non effettuato con ritenuta mensile sullo stipendio, modalità riservata ai soci effettivi in servizio a tempo indeterminato, deve essere effettuato in un'unica soluzione. Il socio aggregato è tenuto al versamento delle quote sociali riferite all'intero anno in forma anticipata, contemporaneamente al rilascio della tessera sociale.

Il socio receduto non ha diritto al rimborso della quota pagata.

5.3 I soci effettivi, i loro familiari e i soci aggregati hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative agevolazioni proposte dall'Associazione o da altri organismi ai quali la stessa è associata. Sono considerati familiari dei soci i parenti fino al 2° grado, i coniugi e i conviventi del socio.

5.4 Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli



effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorene.

Art.6

(Recesso ed esclusione dell'Associato)

6.1 La qualità di associato è a tempo indeterminato, ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- recesso dell'associato da comunicarsi al Consiglio Direttivo dell'Associazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata; la dichiarazione di recesso ha effetto dal mese successivo a quello in cui la stessa è stata presentata;
- esclusione dell'associato. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
 - a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - b) che si renda moroso a causa del mancato versamento della quota associativa annuale;
 - c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie alle finalità dell'Associazione;
 - d) che in qualunque modo arrechi danni gravi anche morali all'Associazione;

L'esclusione diventa operante dall'annotazione del libro dei soci.

Il socio espulso ha la facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri, che decide nella sua prima seduta entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

Le deliberazioni prese in materia di recesso decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata con ricevuto di ritorno ovvero mediante pec.

Nel caso di recesso dei soci o in caso di espulsione o comunque in ogni caso in cui i soci abbiano cessato di appartenere all'Associazione per qualsiasi altro motivo, non possono riavere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

- decesso della persona fisica associata o scioglimento dell'ente associato.

6.2 Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla ripetizione di quanto apportato o versato all'Associazione.

Art. 7

(Organi dell'Associazione)

7.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri.



[Handwritten signatures]

7.2 Sono organi dell'Associazione anche l'organo di controllo e il Revisore legale dei conti, ove la nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea degli associati, in assenza di un obbligo in tal senso in base agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 8

(Assemblea degli Associati)

8.1 L'Assemblea degli Associati ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo ed il Revisore legale dei conti; i primi componenti del Consiglio Direttivo sono nominati nell'Atto costitutivo;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove si renda necessario per legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva ogni regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l'organizzazione dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

8.2 L'Assemblea ordinaria verrà convocata almeno una volta l'anno tra il 15 e il 30 aprile.

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo a mezzo lettera o e-mail inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione; l'avviso della convocazione sarà affisso nella bacheca della sede sociale e pubblicato sul sito Internet dell'Associazione con le stesse modalità. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del giorno, luogo e ora dell'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione; la seconda convocazione dovrà avvenire un'ora dopo la prima.


È altresì consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa necessaria verifica, a cura del Presidente, dell'identità dell'associato che partecipa e vota.

8.3 L'Assemblea nomina al suo interno un Presidente e un Segretario, quest'ultimo ai fini della verbalizzazione dello svolgimento dell'Assemblea e delle eventuali delibere dalla stessa adottate. Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza garantendo il più ampio intervento degli associati. Le votazioni dell'Assemblea potranno essere fatte per alzata di mano o a scrutinio segreto su decisione della maggioranza semplice dei presenti; per eleggere le cariche sociali si procede unicamente a scrutinio segreto.

8.4 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza dei voti qualunque sia il numero dei presenti.

8.5 Nel corso dell'Assemblea ordinaria:

- si provvede all'approvazione del bilancio annuale;
- si delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame;
- si convocano le elezioni per il rinnovo delle cariche secondo quanto previsto dal regolamento elettorale adottato per lo svolgimento delle elezioni;



- si delibera l'elezione della commissione elettorale formata da 5/7 membri preposti alla formazione delle liste elettorali necessarie alle votazioni delle cariche e alla gestione del processo elettorale.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del segretario dell'Associazione e sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 9

(Assemblea Straordinaria)

9.1 L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità previste dall'articolo 8 e delibera:

- l'approvazione dello statuto e le sue eventuali modifiche;
- l'approvazione dei regolamenti;
- le modifiche transitorie alla composizione degli organi statutari in presenza di esigenze e motivi eccezionali;
- lo scioglimento dell'Associazione e la sua messa in liquidazione;
- la nomina dei liquidatori con l'attribuzione dei relativi poteri;
- la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo, da 1/5 degli associati, dal Collegio dei Revisori dei Conti qualora ritenuto necessario.

9.2 L'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza del 50% dei soci iscritti in prima convocazione e con quella dei 2/3 dei presenti in seconda convocazione. Per quanto riguarda le modalità di carattere generale si fa riferimento alle disposizioni previste per l'Assemblea ordinaria.

9.3 L'Assemblea straordinaria sarà presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa e le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un apposito libro dei verbali a cura del Segretario dell'Associazione e sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 10

(Deleghe)

Nell'Assemblea ordinaria e straordinaria ogni socio ha diritto a un voto, fatto salvo quanto disposto dal comma successivo.

Egli può rappresentare mediante delega scritta tre soci. La delega deve essere depositata presso la Presidenza dell'Assemblea prima dell'inizio dei lavori.

Art. 11

(Consiglio Direttivo)

11.1 Il Consiglio Direttivo, composto da 7 (sette) membri, è eletto dai soci; eventuali cambiamenti nella composizione numerica del Consiglio Direttivo sono deliberati dall'Assemblea dei soci.

Esso è l'organo di amministrazione dell'Associazione che opera secondo gli indirizzi definiti dall'Assemblea alla quale risponde direttamente. Il Consiglio:

- compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- convoca l'Assemblea degli associati e ne esegue le deliberazioni;
- delibera in ordine all'ammissione e all'esclusione degli associati;



- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determina le quote associative;
- predisporre i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior svolgimento della vita associativa e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- decide le forme di partecipazione dell'Associazione, delle attività organizzate all'esterno e l'apertura delle proprie attività alle singole forze sociali e ai singoli cittadini;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente Statuto;
- svolge ogni altro compito che non sia attribuito dallo Statuto o dalla normativa applicabile ad altro organo.

11.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni; in caso di dimissioni o revoca di un consigliere, lo stesso sarà sostituito dal primo nominativo dei non eletti e rimarrà in carica per tutta la durata del consiglio.

Se si dimette contemporaneamente 1/3 del Consiglio Direttivo, si torna alle elezioni.

Il regolamento elettorale predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea sociale può prevedere collegi riservati ai soci pensionati ed aggregati al fine di garantirne comunque una rappresentanza.

11.3 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, a scrutinio segreto, il Presidente.

Il Presidente, dopo le opportune consultazioni, propone al Consiglio Direttivo la nomina del vicepresidente, del tesoriere, e del segretario; essi formano l'ufficio di Presidenza.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, definisce i compiti e le responsabilità di ciascun membro in ordine alle attività svolte dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini.

L'Ufficio di Presidenza ha il compito di coadiuvare il Presidente nell'esigenza fondamentale di applicare e gestire le deliberazioni del Consiglio Direttivo e di garantire la necessaria collegialità alla vita sociale.

11.4 Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi nei settori, nei gruppi di interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi dell'attività volontaria dei cittadini anche non dipendenti che sono in possesso di specifiche competenze per contribuire alla realizzazione di programmi particolari.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di studio da esso nominate.

11.5 Il consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 5 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo viene dichiarato automaticamente decaduto.

11.6 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno 5 volte l'anno e in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei propri membri o su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le sedute del Consiglio Direttivo, per essere valide, dovranno svolgersi alla presenza della metà più uno dei propri membri, fra cui il Presidente, che le presiede; in caso di sua assenza, sono presiedute dal vicepresidente con delega del Presidente. Esse potranno svolgersi sia in presenza sia ricorrendo ai più moderni mezzi di videoconferenza, previa verifica dell'identità dei partecipanti a cura del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno adottate a maggioranza dei presenti.

11.7 I verbali delle riunioni, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.



Art. 12

(Presidente del Consiglio Direttivo e Ufficio di Presidenza)

12.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, personalmente o per mezzo dei suoi delegati. Il Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, può richiedere affidamenti bancari, fare richiesta di apertura di conti correnti e più in generale di linee di credito, chiedere l'emissione di carte di credito e debito per le esigenze dell'Associazione, stipulare assicurazioni e fidejussioni, sottoscrivere contratti di locazione; stipula gli atti inerenti l'attività dell'Associazione.

12.2 Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede, ne coordina l'operato, convoca le relative riunioni e quelle dell'Ufficio di Presidenza, cura l'esecuzione delle decisioni assunte. La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio che lo ha eletto ed è rieleggibile.

12.3 In caso di temporanea impossibilità, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano.

12.4 Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dall'elezione di questi. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale, che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

12.5 Il Segretario provvede al disbrigo della corrispondenza, compila il libro dei verbali del Consiglio Direttivo e conserva tutti gli atti e i documenti riguardanti l'attività dell'Associazione; il Segretario, o un membro del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente, provvede alla compilazione del registro dei soci e ne cura il suo aggiornamento.

12.6 Il Tesoriere provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei libri contabili, alla tenuta degli ordinativi dei pagamenti e delle riscossioni ed ogni altro documento contabile prescritto dalle vigenti norme legislative; provvede inoltre alla compilazione materiale del Bilancio di Previsione ed alla stesura del consuntivo.

Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese che saranno effettuate soltanto a mezzo di regolari ordinativi a firma congiunta del Presidente e del Tesoriere stesso, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Egli detiene inoltre i blocchetti dei pagamenti.

Art. 13

(Organo di controllo)

13.1 L'organo di controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

13.2 L'organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri, scelti tra non associati. I componenti del Consiglio Direttivo non possono contestualmente far parte anche dell'organo di controllo. Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

13.3 L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

13.4 L'organo di controllo:

The image shows seven handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. The signatures vary in style, with some being more stylized and others more legible. They appear to be the signatures of the members of the control organ mentioned in the text above.

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 co. 1, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con poteri consultivi.

13.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Il Collegio ha il compito di:

- verificare ogni tre mesi la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili ed immobili;
- esaminare e controllare il bilancio preventivo e controllare il conto consuntivo, redigendo una relazione di presentazione dello stesso per l'approvazione da parte dell'Assemblea;
- adempiere ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente.

Art. 14

(Revisione legale dei conti)

14.1 Il revisore legale dei conti è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017

14.2 Se la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea all'organo di controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 15

(Collegio dei Probiviri)

15.1 Il Collegio dei Probiviri è eletto dai soci, si compone di 3 (tre) membri e dura in carica 3 (tre)anni. Qualunque socio è eleggibile. Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni, per le quali viene redatto apposito verbale.

Il funzionamento del Collegio è disciplinato da apposito regolamento.


15.2 Il Collegio dei Probiviri ha competenza a decidere degli eventuali contrasti fra i soci ed è competente a decidere sui ricorsi dei soci espulsi dall'Associazione.

Art. 16

(Gratuità degli incarichi)

Le funzioni dei componenti degli organi sociali sono completamente gratuite, ad eccezione di quelle ricoperte dall'organo di controllo e dall'organo di revisione.

Eventuali rimborsi spese per compiti non inerenti le cariche sociali ricoperte, dovranno essere regolamentati dal Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell'Associazione.



Art. 17
(Patrimonio)

17.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dagli ulteriori e diversi apporti di beni mobili e immobili degli associati, dai proventi derivati dal patrimonio dell'Associazione, dai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale, dai proventi dell'attività di raccolta fondi, da elargizioni e contributi ricevuti da soggetti diversi dagli associati, da eredità, lasciti e avanzi di gestione comunque denominati.

17.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

17.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 18
(Bilancio d'esercizio e bilancio sociale)

18.1 L'esercizio dell'Associazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno.

18.2 Alla fine di ogni esercizio, il Tesoriere compila il bilancio consuntivo per l'anno precedente e quello preventivo dell'anno corrente, con annessa relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato, che deve essere presentato all'esame di approvazione del Consiglio Direttivo entro il 31 marzo successivo.

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo forma e propone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo insieme alla relazione di presentazione elaborata dal Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato, concernente gli indirizzi e il finanziamento della complessiva attività dell'Associazione.

Al ricorrere delle condizioni di legge e di regolamento, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.


18.3 Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio Direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.

Art. 19
(Volontari)

19.1 I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

19.2 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente



documentate per l'attività prestata, anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 nei limiti dell'art. 17 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

19.3 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 20

(Libri sociali e registri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e dell'organo di revisione, ove nominati.

Art. 21

(Regolamenti)

Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato da specifici regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci.

Art. 22

(Scioglimento dell'Associazione)

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci iscritti. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione di legge.

Art. 23

(Affiliazione di altri C.R.A.L.)

L'Associazione può accogliere la richiesta di affiliazione proveniente da altri C.R.A.L. delle altre Autorità Amministrative Indipendenti, ovvero delle altre Amministrazioni Pubbliche indicate nell'elenco ISTAT predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L. 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii., nei limiti di quanto previsto all'art. 4 del presente Statuto.

L'affiliazione avviene tramite sottoscrizione da parte dei Legali Rappresentanti di un Protocollo di Intesa.

Art. 24

(Circoli associati)

24.1 L'Associazione può istituire nelle Amministrazioni Pubbliche, indicate nell'elenco Istat predisposto ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L. 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii. e negli enti



privati della Regione Lazio sprovvisti di C.R.A.L. o analoghe aggregazioni ricreative e/o culturali, Circoli Associati, affidandone la responsabilità di un Coordinatore nominato dal Consiglio Direttivo tra i soci del Circolo medesimo.

I Circoli Associati sono, in tutto e per tutto, sedi decentrati dell'Associazione.

24.2 Il Consiglio Direttivo nomina un delegato udente tra i soci iscritti che curi gli interessi dell'Associazione nel territorio

Art. 25

(Elezioni organi sociali)

L'Assemblea sociale fissa la data delle elezioni per il rinnovo degli organi sociali da effettuarsi al massimo entro e non oltre un mese dalla scadenza del mandato.

Art. 26

(Rinvio)

All'Associazione, per tutto quanto qui non previsto e disciplinato, si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli Enti del Terzo Settore, del Codice Civile e del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e/o integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto
 Roma, 27 maggio 2024

VALTER DI NINO

Valter Di Nino

CONCETTA MAUTONE

Concetta Mautone

MATILDE MIRA

Matilde Mira

CRISTINA MOLLI

Cristina Mollica

CLAUDIO VIRGILI

Claudio Virgili

ROBERTO ANTONINI


Roberto Antonini

ROBERTO DI CROSTA

Roberto Di Crosta

MARCO FEONI

Marco Feoni



lu